



***Regolamento per la disciplina
degli Accessi e Passi carrabili
sulle strade di pubblico transito
del Comune di Terni.***

INDICE

Sommario

Articolo 1 Contenuto del Regolamento	3
Articolo 2 Definizione di passo carrabile	3
Articolo 3 Indicazione dei passi carrabili e accessi a raso. Definizioni comuni. Classificazione delle strade. Accessi e diramazioni.....	3
Articolo 4 Ubicazione dei passi carrabili.....	7
Articolo 5 Disciplina degli accessi	8
Articolo 6 Dimensioni dei passi carrabili	10
ARTICOLO 7.....	11
Articolo 8 Tipologie costruttive.....	12
Articolo 9 Manutenzione del passo carrabile.....	12
Articolo 10 Titolo autorizzativo	13
Articolo 11 Prescrizioni.....	16
Articolo 12.....	18
Articolo 13 Decadenza del titolo.....	18
Articolo 14 Revoca del titolo	18
Articolo 15 Rinuncia all'autorizzazione.....	19
Articolo 16 Diniego di autorizzazione.....	19
Articolo 17 Ordinanze di ripristino.....	19
Articolo 18 Sanzioni.....	19
Articolo 19 Esenzioni.....	19
Articolo 20 Disposizioni transitorie finali – Disciplina per la regolarizzazione e per il censimento degli accessi esistenti – controlli e sanzioni.	20
Articolo 21 Entrata in vigore	21

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, dal punto di vista tecnico, la concessione comunale di “passo carrabile” ai sensi del “*Nuovo Codice della Strada*”, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii., nonché ai sensi del “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.

Relativamente agli aspetti tributari riconnessi alla concessione di “passo carrabile” si rimanda alle normative vigenti in materia ed in particolare al “*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*” del Comune di Terni, approvato con deliberazione di C.C. 92 del 29.3.2021.

Relativamente agli aspetti tecnici relativi alle opere eventualmente connesse con l'apertura dell'accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) si rimanda al Regolamento Comunale per l'Attività Edilizia ed alle vigenti normative in materia edilizia ed urbanistica, in particolare il DPR 380/01, la L.R. 1/2015 e il R.R. 2/2015.

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e dei manufatti atti a collegare un'area laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico (cfr. art. 3, comma 1 n. 37 del “*Nuovo Codice della Strada*”, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.).

È inoltre inteso quale passo carrabile, anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Costituiscono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non costituiscono passi carrabili gli accessi ad immobili che non hanno caratteristiche di stazionamento e circolazione di veicoli, quali ad esempio negozi, uffici, ingressi pedonali ad abitazioni private.

Articolo 3

Indicazione dei passi carrabili e accessi a raso. Definizioni comuni. Classificazione delle strade. Accessi e diramazioni.

Ai sensi dall'art. 120, comma 1, lettera e) del “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”, la presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale (*Fig. II 78 d.p.r. 495/1992*) indicante la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice.

Il segnale ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata

indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione e' concessa dal Comune.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

1.A PASSI CARRABILI CON MANUFATTO STRADALE (di seguito definiti "Passi Carrabili"): rientrano in questa categoria tutti gli accessi realizzati in corrispondenza di manufatti stradali, individuati da appositi abbassamenti, intervalli lasciati nei marciapiedi o più generalmente da ogni modifica apportata alla sede stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, in virtù di quanto disposto dal sopracitato art. 44 – comma 4 D.Lgs n. 507/1993.

Si definiscono ai sensi dell'articolo sopra richiamato passi carrabili con manufatto stradale se si evidenzia almeno una di queste condizioni:

- A) la modifica del piano stradale;
- B) interruzioni di elementi di protezione del percorso pedonale o ciclabile;
- C) modifica della pavimentazione di fronte al passo carrabile costituiti da listoni di pietra o altro materiale;
- D) interruzione di fasce di pertinenza stradali di qualunque genere;

In via esemplificativa sono manufatti stradali i marciapiedi e i percorsi per pedoni e ciclisti sopraelevati o protetti con elementi fisici, le aiuole e i tombinamenti dei fossi stradali.

Per i passi carrabili che rientrano in questa definizione, nell'area immediatamente antistante il varco VIGE L'OBBLIGO DEL DIVIETO DI SOSTA segnalato dall'apposito cartello di cui all'art. 120 del C.d.S. (fig. II.78).

1.B PASSI CARRABILI A RASO (di seguito definiti "Accessi Carrabili"): sono individuati da aperture poste a raso, quindi senza la modifica della sede stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile realizzata sull'area pubblica.

In questi casi, il divieto di sosta nella zona antistante l'accesso è subordinato all'apposizione del cartello segnaletico, con conseguente occupazione del suolo pubblico in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 44 - comma 8 - del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. e art. 46 - comma 3 - del Regolamento di Attuazione del C.d.S.

Per gli accessi carrabili che rientrano in questa definizione, nell'area immediatamente antistante l'accesso VIGE L'OBBLIGO DEL DIVIETO DI SOSTA segnalato dall'apposito cartello di cui all'art. 120 del C.d.S. (fig. II.78).

In assenza del segnale nell'area antistante l'accesso NON VIGE L'OBBLIGO DEL DIVIETO DI SOSTA.

2 – VARCO: Più genericamente passaggio, luogo o apertura riservata al transito di persone o veicoli.

3 – VEICOLO: Ai sensi dell'art. 46 del predetto C.d.S. sono da considerarsi veicoli qualsiasi macchina che circola su strada guidata dall'uomo, ad esclusione di:

- macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
- macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli "ausili" medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

4 – SUOLO PUBBLICO: spazio demaniale o di proprietà pubblica, nonché lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

5 – TITOLARE/INTESTATARIO: si intende la persona fisica o giuridica proprietaria/comproprietaria dell'area a servizio dal passo carraio.

6 – LARGHEZZA ACCESSO CARRABILE ("a raso"): ampiezza misurata a livello

della strada in luce netta tra le colonne o i muretti delimitanti il varco, in corrispondenza del confine individuato tra l'area pubblica e quella privata, indipendentemente dalla tipologia di recinzione, cancello o altre delimitazioni fisiche.

7 – LARGHEZZA PASSO CARRABILE (“con manufatto”): proiezione della ampiezza misurata a livello della strada in luce netta in corrispondenza del confine della carreggiata su cui vige il divieto di sosta evidenziata dalla linea tratteggiata.

8 – DISTANZA DALL'INTERSEZIONE: E' la misura rilevata dal limite dell'area di intersezione o, qualora questa non fosse correttamente individuabile in sito, dalla posizione della segnaletica orizzontale (segnale “dare precedenza”, “stop”, ecc.), fino al punto più prossimo del passo carraio. Viene determinata lungo l'asse stradale ed individuata rispetto alla carreggiata stradale.

9 – AREA DI INTERSEZIONE: Parte dell'intersezione a raso, in cui si intersecano due o più correnti di traffico. Nel caso di raccordi curvilinei è individuata dal congiungimento dei prolungamenti dei cigli delle strade intersecanti.

10 – CURVA: Raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi che si intersecano, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

11 – LIMITE DI VISUALE: Si intende la lunghezza del tratto di strada che il conducente riesce a

vedere davanti a sé, senza considerare l'influenza del traffico.

12 – SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali.

13 – CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale, quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

14 – CARREGGIATA: Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, pavimentata e delimitata da strisce di margine (segnaletica orizzontale).

15 – CORSIA: Parte longitudinale della strada, di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

16 – BANCHINA: Parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

17 – MARCIAPIEDE: Parte della strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

2.18 – PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi;

19 – STRADA EXTRAURBANA: Strada esterna ai centri abitati.

20 – STRADA URBANA: Strada interna ad un centro abitato.

21 – CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

22 – AREA IDONEA ALLO STAZIONAMENTO: Area adibita allo stazionamento di un veicolo presente all'interno della proprietà privata, di dimensioni minime: mt. 2,50 di larghezza e mt. 5,00 di profondità o viceversa

23 - AREA LATERALE IDONEA si intende una superficie non in contrasto con la normativa urbanistica, ovvero nel pieno rispetto dei parametri fondamentali della pianificazione urbanistica comunale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura, alla regolarizzazione ed alla modifica degli accessi/passi carrabili, si fa riferimento alla vigente Classificazione delle Strade così come normata dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30/04/1992).

In relazione alle vigenti norme, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, evidenziate nel citato art. 2 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30/04/1992).

I passi carrabili debbono avere un'ubicazione tale da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada.

In generale non sono ammesse modifiche al verde pubblico (aiuole, siepi ...ecc), e/o abbattimenti di alberature di qualunque genere, allo scopo di realizzazione un nuovo passo carrabile. Eventuali deroghe a quanto sopra, dovranno essere valutate ed autorizzate dall'Ufficio Verde Pubblico.

In caso di locale o area prospiciente i portici, il passo carrabile si estende per tutta l'ampiezza dell'area privata ad uso pubblico sino alla strada pubblica. In caso di locali o area prospiciente strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

La possibilità di aprire o regolarizzare accessi privati su una strada dipende dalla sua classificazione, così come definita ai sensi del Codice della Strada e deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 495/1992 – Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S. e dall'art. 7 del D.M. 19-04- 2006 (G.U. n. 170/2006) recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”. Lungo le rampe di intersezione, sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione non è consentita la realizzazione di accessi/passi carrabili. In corrispondenza di strade extraurbane ed urbane gli accessi carrabili devono essere realizzati in conformità ai seguenti criteri.

1 – ACCESSI ALLE STRADE EXTRAURBANE – Le strade Extraurbane Principali, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, qualora di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

a) Per tutte le strade extraurbane gli accessi dovranno essere localizzati, per quanto possibile, ove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada rettilinei, in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

b) Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.

c) Sono altresì ammesse modifiche di accessi già autorizzati in tutti i casi nei quali, pur non garantendo il completo rispetto della norma, costituiscano una modifica migliorativa in termini di sicurezza e accessibilità. Con riferimento al punto precedente, viceversa non possono considerarsi come modifiche migliorative quelle tese ad incrementare il numero dei posti disponibili all'interno della proprietà.

d) Le presenti disposizioni si applicano sia agli accessi da area o edificio privato alla

strada pubblica, sia agli accessi da strada privata a strada pubblica. Per l'Organizzazione degli accessi e relativi criteri di distanziamento (vedere Rif. D.M. 19-04-2006).

e) Nel caso di proprietà intercluse o risultanti tali a seguito della costruzione di opere pubbliche, ovvero nei casi d'impossibilità di regolarizzare tecnicamente gli accessi esistenti ed in tutti gli altri casi elencati all'art. 22 – comma 9 - del C. d. S., il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli sfalsati e/o strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

2 – ACCESSI ALLE STRADE URBANE – Le strade Urbane di Scorrimento, lungo le quali sono ammessi accessi solo se coordinati, qualora di nuova costruzione, debbono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

a) La localizzazione e la configurazione degli accessi/passi carrabili devono essere tali da rispettare le distanze di visuale libera stabilita per le intersezioni, avere un'ubicazione ed una configurazione piano altimetrica tali da:

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.

Le presenti disposizioni si applicano sia agli accessi da area o edificio privato alla strada pubblica, sia agli accessi da strada privata a strada pubblica.

b) Nel caso di accessi diretti aperti su strade Urbane di Quartiere (cat. E), Locali Interzonali (cat. EF) e Urbane Locali (cat. F) la distanza minima tra il Passo Carrabile e la più vicina intersezione stradale non deve essere inferiore a 12,00 m., sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato dell'accesso che sul lato opposto. Per Organizzazione degli accessi e relativi criteri di distanziamento (Vedere Rif. D.M. 19-04-2006).

In ogni caso gli accessi devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati.

Per gli Accessi/Passi Carrabili realizzati in prossimità di curve, il limite di visuale non deve comunque superare il confine della sede stradale esistente, escludendo in ogni caso ostacoli fissi in essa presenti (ad esempio alberature, pali illuminazione, ecc.).

Ai fini della applicazione della distanza minima di cui al presente articolo, l'ufficio valuta se le seguenti tipologie di situazioni costituiscano intersezioni stradali e pertanto siano soggette a tale limite:

- immissioni di strade senza uscita, comprendenti un esiguo numero di accessi/passi carrabili e caratterizzate da scarsissima circolazione dinamica, su strade della rete locale o interzonale, funzionalmente assimilabili ad accessi privati;
- imbocco sulla strada principale di aree destinate a parcheggio pubblico delimitate da una superficie circoscritta e pertanto aventi un unico accesso in ingresso e uscita;
- passi carrai già esistenti, autorizzati o comunque realizzati prima dell'entrata in vigore del Regolamento d'esecuzione e di attuazione di cui al predetto DPR 16.12.1992 n° 495, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento.

Articolo 4

Ubicazione dei passi carrabili

I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" ed avere inoltre un'ubicazione tale da:

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- non ostacolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile;
- in caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata e la strada pubblica;
- nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile, sia sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste ai punti precedenti, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
- è consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui ai punti precedenti. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Articolo 5

Disciplina degli accessi

Per motivi di sicurezza stradale, in funzione della classificazione delle strade, l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse. Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.

Per "accessi diretti", si intendono quegli accessi privi di tali corsie, che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali, etc.).

Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale e, comunque, ad una distanza non inferiore a 12 metri dalle intersezioni, in ogni caso che consenta una visibilità pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima in conformità all'art 46 comma 2 lett "a" e "c" del regolamento di esecuzione del cds.

Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dei passi carrabili, i cancelli o i portoni sono arretrati sino a garantire la sicurezza stradale e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale per uno spazio comunque sufficiente a garantire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Le sopraindicate prescrizioni saranno formalizzate in fase di istruttoria.

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere

autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare l'arretramento degli accessi e l'utilizzo dei sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali, avvengano da strade senza uscita o con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possano determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione (art. 46 comma 4 del *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*).

Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del *"Nuovo Codice della Strada"*.

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*), ha le stesse caratteristiche del cartello di passo carrabile definitivo, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Tutti gli accessi che si aprono su strade o aree private non sono assoggettati all'autorizzazione di cui al precedente art 2.

Per gli accessi/passi carrabili da regolarizzare, realizzare o modificare, l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà deve essere arretrato allo scopo di ottenere un'adeguata area di stazionamento al di fuori della sede stradale, per limitare l'intralcio alla circolazione da parte di un veicolo in attesa di ingresso.

In relazione alla tipologia costruttiva di tale area ed alla tipologia di veicolo, la misura minima dell'arretramento potrà essere di mt. 3,00 o di mt. 5,00 rispetto al confine della carreggiata stradale.

L'area di stazionamento deve essere sempre pavimentata con idoneo materiale.

Solo nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per grave limitazione di godimento della proprietà privata, non sia possibile arretrare il cancello, potranno essere autorizzati sistemi di apertura automatizzata a distanza.

A fini del presente regolamento si intende grave limitazione di godimento della proprietà privata tutti i casi in cui a causa dell'arretramento si evidenzia, a sistema di chiusura aperto, una preclusione all'utilizzo di parte dell'area privata interna servita dal passo carrabile.

Se l'immissione avviene direttamente, in assenza della chiusura posta a protezione della proprietà privata, non sussiste l'obbligo di arretramento. In tale caso la successiva installazione del cancello comporta l'obbligo di adeguamento della Autorizzazione alle norme del presente regolamento.

Per gli accessi/passi carrabili realizzati nelle Strade Locali (cat. F), ancorché ubicate all'interno del Centro Storico e degli Agglomerati Urbani, è consentito derogare all'arretramento dei cancelli e dei sistemi di apertura automatizzati, qualora le immissioni laterali non determinino condizioni d'intralcio alla fluidità della circolazione.

Per le strade di futura realizzazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di accessi/passi carrabili si fa riferimento alla classificazione delle strade prevista così come normata dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera ai sensi dell'art 2 del Codice della Strada. Ai fini del presente regolamento la classificazione delle strade, non di competenza comunale, viene adeguata a seguito di ricevimento/pubblicazione e/o comunicazione del

provvedimento di classificazione adottato dall'Ente proprietario/ente gestore della strada.

In tutti i casi gli accessi/passi carrabili devono:

(a) Avere un'adeguata area di stazionamento in piano, o a pendenza ridotta (max 10%) per i primi 5,00 mt adeguatamente pavimentata, da ricavarsi all'interno della proprietà privata, in modo da garantire la sosta dei veicoli durante le operazioni di entrata/uscita, ovvero per dare visibilità al conducente qualora provenga da una rampa di accesso all'interrato.

(b) Essere realizzati con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in ordine in modo da evitare apporti di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque meteoriche sull'area pubblica. Le aree di stazionamento dovranno essere pavimentate per almeno 5,00 mt e realizzate a titolo esemplificativo con: asfalto, materiale lapideo (ad es. porfido), misto granulometrico stabilizzato (adeguatamente compattato), masselli autobloccanti in c.l.s., solette in calcestruzzo o grigliato carrabile.

(c) Avere le banchine, i marciapiedi o i manufatti in genere, sempre pavimentati in conglomerato bituminoso, materiale lapideo o altro materiale, secondo le specifiche dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Comunale per gli Interventi nel Suolo e Sottosuolo, ovvero concordate con l'ufficio competente.

(d) Essere dotati di adeguata segnaletica orizzontale nel tratto antistante, se già presente, in conformità agli artt.137 – comma 8, e 138 – comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

(e) Prevedere una fascia di rispetto dalle alberature esistenti, da concordare con l'ufficio competente.

(f) Essere adeguatamente separati dagli ingressi pedonali, in tutti quei casi in cui si riscontra un notevole transito pedonale da e per la proprietà privata.

(g) Devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, al fine di evitare intralcio alla circolazione pubblica.

Per tale motivo il raccordo con la sede stradale non potrà avere un dislivello superiore a 2,5 cm. ed assumere pendenze maggiori a quella indicata alla lettera (a).

Non possono essere realizzati accessi privati in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad es. fermate del trasporto pubblico collettivo di linea, attraversamenti pedonali o corsie di accelerazione/decelerazione).

Per tutti gli interventi resta comunque fermo il principio che dovrà essere assicurato il corretto convogliamento delle acque meteoriche stradali ed inoltre che ogni saldatura tra la nuova pavimentazione e quella esistente debba essere eseguita con raccordi tali da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

Nel caso specifico in cui la realizzazione del passo carrabile richieda la tombinatura di un fosso preesistente, previa Autorizzazione dell'Ufficio competente la nuova pavimentazione dovrà essere estesa dal limite della carreggiata fino al confine stradale, per uno sviluppo in lunghezza pari al tratto di fosso tombinato; il piano finito della pavimentazione si raccorderà con quello della carreggiata stradale, che dovrà rimanere inalterata tanto nel suo andamento planimetrico che altimetrico.

Qualora sia prescritto l'arretramento in relazione alla classificazione della strada, l'eventuale cancello a protezione della proprietà privata dovrà essere posto ad una distanza tale da garantire un'adeguata area di stazionamento adeguatamente pavimentata.

Articolo 6

Dimensioni dei passi carrabili

I passi carrabili hanno una larghezza compresa tra **2,50 metri e 4,00 metri** per gli edifici di civile abitazione e tra i **4,00 metri e gli 8,00 metri** per gli edifici destinati ad attività agricole, industriali e similari. La misura minima di larghezza sopra indicata per gli edifici di civile

abitazione è eccezionalmente ridotta fino a **1,20 metri**, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate. In sede di istruttoria verranno valutate le obiettive impossibilità.

La larghezza del passo carrabile sarà misurata in corrispondenza dei manufatti visibili e permanenti che lo individuano sulla strada o area pubblica o di uso pubblico (di cui in allegato gli schemi esplicativi). Nel caso in cui, detti manufatti, si trovino arretrati rispetto al filo della strada o di un area pubblica o di uso pubblico, la larghezza del passo carrabile sarà ugualmente misurata in loro corrispondenza.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale ai sensi dell'art. 34 comma 2 del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*" e art.1 comma 824 della Legge 27 dicembre 2019 n.160.

Per dimensioni inferiori a quella minima stabilita, è possibile derogare in caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni al godimento della proprietà privata o altri casi particolari adeguatamente motivati.

Qualora l'accesso/passaggio carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo previsto, è possibile regolarizzarlo attraverso la suddivisione in più settori individuati con autonomi delimitatori. Limitatamente agli accessi/passi carrabili posti a servizio di immobili o di aree destinate ad insediamenti produttivi con notevole flusso di veicoli, o col transito di veicoli dalle grandi dimensioni, l'ufficio può autorizzare larghezze superiori ai mt. 12,00 senza l'obbligo della suddivisione in settori, purché sia preservata la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

La larghezza dell'accesso/passaggio carrabile in ogni caso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente e gli eventuali elementi di chiusura installati a protezione della proprietà privata non devono aprirsi verso le aree destinate all'uso pubblico.

Sono inoltre ammesse modifiche di accessi già autorizzati in tutti i casi nei quali, pur non garantendo il completo rispetto della norma, costituiscano una modifica migliorativa in termini di sicurezza e accessibilità.

L'accesso/passaggio carrabile deve essere individuato in maniera inequivocabile.

In assenza di idonei elementi identificativi dell'area di transito veicolare, quali cancelli di chiusura, colonne o pilastri, ovvero per delimitare più passi carrabili contigui su un fronte aperto, possono essere adottati elementi inamovibili che identificano in maniera chiara il confine dell'accesso/passaggio carrabile (ad es. listoni in materiale lapideo, borchie stradali, cordoli annegati nella pavimentazione, ecc..).

Per la misurazione dei passi carrai si applicano le definizioni indicate ai punti 2.6 e 2.7 del presente Regolamento.

In via esplicativa, per i passi carrai con manufatto, la misurazione si identifica dalla interruzione della linea di margine su cui vige il divieto di sosta, laddove esistente; in assenza di segnaletica orizzontale la misurazione sarà data da interruzioni del manufatto quali: raccordo esterno del volta-testa a filo strada nei marciapiedi, punto di raccordo a quota strada dell'abbassamento del marciapiede, spallette del tombinamento dei fossi o presenza di altri elementi fisici (ad es. fittoni, dissuasori,..). In assenza di tali elementi fisici, la misurazione è individuata come descritto sopra.

ARTICOLO 7

Pagamenti e Scadenze

Il pagamento del Canone dovrà essere effettuato, come riportato nella specifica disciplina contenuta nel “*Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*”, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo piattaforma di cui all’art. 5, del Dlgs. n. 82/2005 (“Sistema PagoPa”);
- b) con le modalità descritte nell’avviso di pagamento.

Il pagamento di cui sopra deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 Marzo di ciascun anno di riferimento, sulla base degli avvisi di pagamento predisposti dal Comune anche tramite il concessionario incaricato in applicazione alla disciplina contenuta nel “*Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*”.

Per le occupazioni di durata pari all’anno, si applica la tariffa standard annuale, mentre per ulteriori frazioni di durata inferiore all’anno, si applica la tariffa annuale proporzionata ai mesi di effettiva occupazione.

Il Canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, di comproprietari, di usufruttuari o in caso di condominio minimo senza amministratore, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone, rimanendo in carico al richiedente della domanda ogni rivalsa.

Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidità passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.

Il pagamento del Canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto eversato, a cura dell’amministratore, ove esistente, in qualità di rappresentante dello stesso, ai sensi dell’art. 1131 del Codice Civile.

Articolo 8

Tipologie costruttive

I passi carrabili sono di due tipi: a raso e a livelli sfalsati.

- a) **A raso**: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.
- b) **A livelli sfalsati**: è realizzato con elementi che ne definiscono i contorni e la pavimentazione relativa all’area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede esistente.

Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede, indipendentemente dalla tipologia autorizzata, nel rispetto delle normative sull’abbattimento delle Barriere Architettoniche. Le spese saranno a cura del titolare della concessione.

Articolo 9

Manutenzione del passo carrabile

Ai sensi dell’art. 45 comma 8, del “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”, gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

Ai sensi dell’art. 45 comma 9, del “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*”, la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. I titolari del passo carrabile inoltre, si dovranno adoperare affinché gli elementi di individuazione della concessione, indicati sul cartello (numero e data di concessione), siano sempre leggibili.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, sarà a spese dei proprietari l'adeguamento e l'allineamento in altezza dei passi carrabili esistenti.

Articolo 10

Titolo autorizzativo

I passi carrabili sono autorizzati dall'Amministrazione comunale mediante titolo abilitativo rilasciato a tempo indeterminato e disciplinato dal presente regolamento.

La domanda per ottenere il titolo abilitativo di passo carrabile, può essere presentata:

- dal proprietario dell'immobile in caso di singole unità;
- da uno dei comproprietari, all'uopo scelto, in caso di un condominio minimo e quindi senza un amministratore;
- dall'usufruttuario dell'immobile oggetto della domanda di passo carrabile;
- dall'amministratore condominiale, in caso di un condominio che preveda tale figura;
- dal legale rappresentante in caso di società o di associazioni;

Per ogni titolo abilitativo di passo carrabile, realizzato con opere visibili e permanenti, l'interessato dovrà corrispondere al Comune un canone annuo, secondo le misure previste dal "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]* ".

Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, etc., la domanda dovrà essere preceduta dalla richiesta di un parere tecnico preventivo all'ufficio Comunale preposto al rilascio dei Passi Carrabili e dall'inoltro, all'ufficio dell'Edilizia privata, degli elaborati tecnici necessari alla presentazione del titolo abilitativo edilizio ai sensi della vigente normativa in materia.

La domanda di Passo Carrabile, autenticata con marca da bollo, dovrà essere corredata da:

- estratto cartografico con l'individuazione dell'area di accesso;
- planimetria in scala adeguata, dello stato di fatto, indicante la larghezza della strada, la presenza di ostacoli o alberature e di altri accessi;
- planimetria in scala adeguata, dello stato di progetto, indicante la localizzazione e la quantità dei manufatti da realizzare con le indicazioni necessarie per la corretta definizione dell'intervento proposto;
- documentazione fotografica dello stato attuale;
- ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria.

A protezione dei passi carrabili può essere autorizzata, su parere dell'Ufficio Traffico e previa presentazione di richiesta da parte del proprietario, la realizzazione della segnaletica orizzontale (zebrature) agli estremi laterali del passo carrabile e situata ad una distanza dall'apertura dello stesso non superiore a mt. 1,00.

L'acquisto, l'installazione/realizzazione e la manutenzione di tutti i manufatti e della segnaletica orizzontale sono a carico del richiedente.

Il procedimento amministrativo di cui al presente titolo è finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione per l'apertura, modifica o regolarizzazione degli accessi/passi carrabili, ai soli fini previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/1992. Senza le autorizzazioni delle Amministrazioni competenti e degli Uffici preposti non possono essere aperti nuovi accessi e diramazioni dalle strade ai fondi o ai fabbricati laterali, né innesti di strade soggette ad uso privato (art. 22 – comma 1 del nuovo Codice della Strada). Analogamente, anche le modifiche o le trasformazioni degli accessi/passi carrabili o delle diramazioni già esistenti, devono essere legittimate dalle Amministrazioni competenti e dagli Uffici preposti.

Il procedimento amministrativo si avvia con la presentazione di apposita domanda in bollo, corredata di tutta la documentazione e gli elaborati richiesti, così come sopra esplicitati sopra e nella modulistica predisposta ed allegando i versamenti dovuti per i diritti di istruttoria.

In tutti i casi in cui la realizzazione o la modifica di un accesso/passo carrabile comporti l'esecuzione di opere edilizie e urbanistiche, la domanda deve essere presentata all'ufficio competente (Ufficio Viabilità) contestualmente a quella necessaria per l'ottenimento del titolo edilizio che legittima l'esecuzione dei lavori (C.I.L.A., S.C.I.A., Permesso di Costruire, compreso eventuali varianti e/o sanatorie).

Il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile condiziona l'efficacia del titolo edilizio e alla conclusione delle opere edilizie.

Se l'accesso/passo carrabile risulta già dotato di regolare titolo edilizio, la domanda comprensiva di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Viabilità.

Come disposto dall'art. 49 – comma 4 bis del D.L. 31/05/2010, convertito con la Legge 30/07/2010 n. 122, per il principio ribadito nel parere del Ministero dei Trasporti del 05/10/2011 n. 4928, (vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato – sez. V° - del 12/10/2004 n. 6532) l'istituto del silenzio assenso non è applicabile agli atti ed ai procedimenti che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica, tra cui rientrano anche quelli riguardanti il Codice della Strada.

Qualora la realizzazione o la modifica del passo carraio comporti interventi riguardanti:

a) suolo o sottosuolo pubblico, con manufatti (es. scivoli di raccordo, tombinature di fossi stradali, modifiche di percorsi protetti per pedoni e ciclisti, ecc.) che modificano il suolo pubblico e/o la sede stradale;

b) verde pubblico e/o privato, alberature;

c) infrastrutture stradali, pubblica illuminazione, ecc.;

d) altre tipologie di infrastrutture (adeguamento banchina, segnaletica orizzontale, rete fognaria e caditoie, pozzetti, ecc.);

i necessari pareri e nulla osta saranno acquisiti direttamente dall'ufficio, fatte salve le situazioni più complesse in cui siano coinvolti altri Enti esterni all'Amministrazione, per le quali si provvederà a emanare opportuna conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 – Legge n. 241 del 1990. Tali pareri saranno citati nella Autorizzazione rilasciata e per l'esecuzione delle opere in essi prescritte, sarà necessario richiedere le apposite autorizzazioni agli uffici competenti.

Nel caso l'Autorizzazione rilasciata preveda l'esecuzione di interventi sulla sede stradale indicati ai punti da a) a d) del comma 7, la fine lavori dovrà essere comunicata a conclusione dei relativi procedimenti, allegando la documentazione attestante la conformità delle opere realizzate.

Tutti gli accessi dove VIGE L'OBBLIGO DEL DIVIETO DI SOSTA (sia per i passi carrabili e sia per gli accessi carrabili) segnalato dall'apposito cartello di cui all'art. 120 del C.d.S. (fig. II.78) sono subordinati al rilascio del Disciplinare di concessione d'uso.

10.1 NUOVI ACCESSI/PASSI CARRABILI E MODIFICA DI QUELLI GIÀ AUTORIZZATI –

La richiesta può essere inoltrata dal proprietario/comproprietario, in nome e per conto proprio, in qualità di Leg. Rapp.te/Titolare o Procuratore per le Società, ovvero di Amministratore pro tempore per i Condomini.

1. Con un'unica istanza è possibile richiedere l'autorizzazione per più accessi, anche se ubicati su strade diverse, purché relativi alla stessa unità immobiliare. Il principio si applica

indistintamente sia per le nuove autorizzazioni che per la modifica di quelle già esistenti.

2. L'Autorizzazione di accesso/passo carrabile viene rilasciata assieme ad una copia dell'elaborato grafico e concessa salvo i diritti di terzi.

3. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche che comportano l'apertura di nuovi accessi o la modifica di quelli già autorizzati, l'istanza a nome del privato e la documentazione prevista sono redatti dal tecnico incaricato del progetto secondo le modalità sopra descritte; rimane a carico del privato la sola sottoscrizione della domanda.

4. Rientrano nei casi di modifica di passo carrabile anche le richieste di installazione di delimitatori di sosta.

10.2 – PARERE PREVENTIVO –

Prima della domanda formale di passo carrabile, il Titolare ha facoltà di richiedere il rilascio di parere preventivo per le valutazioni di conformità del progetto al vigente Codice della Strada. Tale parere ha una validità di 24 mesi dalla data di rilascio: decade qualora il progetto risulti differente da quello presentato all'atto della richiesta, ovvero nei casi in cui intervengano modifiche alla viabilità ed alle relative componenti. Il parere preventivo favorevole NON COSTITUISCE Autorizzazione di passo carrabile. Può essere prodotto per l'acquisizione del titolo edilizio necessario all'esecuzione dei lavori.

10.3 – REGOLARIZZAZIONE DI ACCESSI/PASSI CARRABILI ESISTENTI E NON CENSITI –

In virtù di quanto previsto dall'art. 234 del C.d.S, tutti gli accessi/passi carrabili esistenti e non ancora autorizzati, devono essere regolarizzati attraverso la presentazione dell'apposita istanza di nuova autorizzazione.

In tali casi è possibile derogare alle distanze minime previste dalle intersezioni, alla larghezza minima richiesta e alle dimensioni minime dell'area di stazionamento, dimostrando con idonea documentazione l'esistenza del passo carrabile alla data di cui sopra (ad es.: estremi del titolo edilizio utilizzato per realizzare l'accesso, condono edilizio rilasciato, ecc.) ed autocertificandone, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'utilizzo continuativo fino alla data odierna.

Per gli accessi/passi carrabili situati a distanza inferiore a quella minima prevista:

- nel caso siano già dotati di chiusura è obbligatorio provvedere all'automatismo del sistema medesimo;

- nel caso siano privi di chiusura con immissione diretta, non sono soggetti ad alcun obbligo; nel momento in cui si voglia installare il cancello a protezione della proprietà laterale, sarà necessario provvedere all'arretramento del varco o, per impossibilità costruttive o grave limitazione al godimento della proprietà privata, l'Ufficio valuta se autorizzare la chiusura, necessariamente automatizzata, purché risultino rispettate tutte le seguenti tre condizioni: scarsa circolazione veicolare, tratto di strada a bassa velocità, alta visibilità.

Per gli interventi richiesti da realizzarsi su area privata (ad es. arretramento, ecc.), occorrerà acquisire il relativo titolo edilizio, ove necessario.

In situazioni di particolare pericolo per la pubblica circolazione, l'Amministrazione Comunale può imporre l'adeguamento alla larghezza minima del passo carraio di mt. 2,50.

Valutata positivamente l'istanza, l'ufficio rilascia l'Autorizzazione di Passo carrabile.

10.4 – NUOVI ACCESSI/PASSI CARRABILI TEMPORANEI –

E' possibile richiedere l'autorizzazione per accessi/passi carrabili temporanei relativi a cantieri, attività, manifestazioni, ecc., con le stesse modalità previste per le nuove autorizzazioni, specificando il periodo di utilizzo del medesimo. Non è consentito realizzare

accessi/passi carrabili temporanei mediante l'utilizzo di elementi mobili come assi di legno, pedane, scivoli in metallo o altro, che possano costituire pericolo o intralcio alla pubblica circolazione. L'eventuale scivolo di raccordo tra proprietà privata e suolo pubblico deve essere realizzato all'interno delle proprietà privata.

Ai sensi dell'art. 46 – comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 è ammessa la deroga alle prescrizioni citate al comma 2 del medesimo articolo (distanza minima dall'intersezione, visibilità, arretramento, ecc.), previa installazione di idonea segnaletica di sicurezza stradale.

Alla scadenza dei termini si dovrà procedere al ripristino delle opere realizzate su suolo pubblico in funzione dell'apertura dell'accesso e la rimozione del cartello segnaletico. Le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate presentando la richiesta in bollo, da far pervenire almeno dieci (10) giorni prima della scadenza, a firma in originale del richiedente.

Rientrano nei casi di aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate, le modifiche che non riguardano gli elementi strutturali dell'accesso/passo carrabile. La relativa istanza deve essere presentata dal nuovo proprietario o subentrante su apposito modello entro trenta (30) giorni dalla data dell'evento. Il titolare dovrà richiedere il rilascio della nuova Autorizzazione riportando i dati aggiornati, provvedendo all'assolvimento della marca da bollo e della documentazione necessaria per ogni atto autorizzativo.

Sono gli aggiornamenti che riguardano Cambi d'intestazione (subentri) a seguito di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o diritto di godimento del bene immobile (compravendita, successione, donazione, affitto d'azienda, ecc.);

L'istanza di voltura può essere inoltrata in carta semplice su apposita modulistica dal proprietario/comproprietario, in nome e per conto proprio, in qualità di Legale Rappresentante/Titolare o Procuratore per le Società, ovvero di Amministratore pro tempore per i Condomini. Con un'unica istanza è possibile richiedere l'aggiornamento di più autorizzazioni, purché riferite alla stessa unità immobiliare, indipendentemente dall'ubicazione degli accessi/passi carrabili.

Articolo 11 **Prescrizioni**

Ogni titolo abilitativo si intende subordinato alle seguenti prescrizioni di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare, dettate nell'apposito atto:

- sono a carico del titolare tutte le spese relative alla modifica e alla manutenzione dei marciapiedi esistenti, finalizzate a consentire l'accesso all'area destinata alla sosta e alla realizzazione dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale;
- sono a carico del titolare tutte le riparazioni, di qualsiasi genere, compresa la manutenzione delle eventuali opere costruite per la realizzazione del passo carrabile;
- per il titolare dell'autorizzazione sussiste l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carrabile al fine di permettere agli utenti della strada di individuare la zona interessata dal divieto di sosta in modo chiaro ed inequivocabile.
- Il titolo abilitativo dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del cds;
- dovranno essere osservate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in qualunque modo attinenti alla licenza stessa;
- il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di passo e dal diritto al risarcimento di altri danni che dovesse subire per effetto della licenza;
- il titolare, in caso di rinuncia all'uso di un accesso per l'immissione di veicoli dalla strada

- pubblica o privata di uso pubblico, ad un fondo o ad un fabbricato laterale, dovrà comunicarlo tramite apposita documentazione;
- in caso di revoca o di rinuncia del titolo abilitativo, il titolare avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese, nei modi e nei termini fissati dall'Amministrazione comunale, tutti i lavori occorrenti alla rimozione di eventuali opere installate e al ripristino del suolo pubblico o privato ad uso pubblico in caso di manomissione;
 - la cessazione degli effetti del pagamento del Canone è subordinato alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale, della documentazione che accerti il ripristino dello stato dei luoghi;
 - il titolo abilitativo è personale e l'eventuale passaggio ad altro utente è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previa richiesta congiunta dei due soggetti interessati o a seguito di idonea documentazione unilaterale che attesti la titolarità di fatto come indicato all'art. 13, ove applicabile, del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*";
 - tutte le spese relative al rilascio del titolo abilitativo, nessuna esclusa ed accertata, saranno a carico del richiedente ed avente titolo;
 - la concessione di passo carrabile è sempre modificabile o revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

11.1 – CARTELLO SEGNALETICO DI PASSO CARRABILE –

- Tutti i Passi Carrabili autorizzati con manufatto e a raso, che si immettono su strade comunali devono essere individuati mediante l'apposito cartello segnaletico, conforme alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada e nel D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S. 1, riportante in calce l'Ente concedente, numero e data determinazione dirigenziale evidenziata nel disciplinare di concessione d'uso del passo carrabile.
- Il segnale viene concesso dall'Amministrazione al titolare dell'autorizzazione il quale deve collocarlo in corrispondenza dell'apertura indicata nell'istanza. Ogni cartello è riferito ad un solo Passo Carrabile.
- Il cartello stradale di "Passo Carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (figura II.78) e su di esso sono riportati il segnale di divieto di sosta, il nome del Comune, il numero di autorizzazione e l'anno di rilascio.
- Il cartello segnaletico deve essere:
 - collocato in corrispondenza del confine tra area pubblica (o di uso pubblico) ed area privata, in modo da renderlo facilmente visibile dalla carreggiata stradale;
 - Installato ad un'altezza da terra compresa tra mt 0,60 e mt. 2,20; non ostruito anche in parte da elementi quali siepi, colonne, ecc.
- La richiesta e l'installazione del cartello segnaletico di cui sopra determina l'applicazione del divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo, ai sensi dell'art. 158 del C. d. S. e conseguente occupazione del suolo pubblico nell'area antistante l'accesso, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.
- Non hanno nessuna validità i cartelli segnaletici non conformi.
- La regolare apposizione del cartello segnaletico vieta qualsiasi altro utilizzo dell'area, non consente la sosta nemmeno al titolare dell'autorizzazione e comporta la rimozione forzata da parte della Polizia Locale dei veicoli in sosta esclusivamente sul lato dell'accesso e per la sola larghezza del medesimo.

- In assenza del segnale rilasciato dal Comune di Terni, nella zona antistante l'accesso carrabile la circolazione dei veicoli è regolamentata dalla segnaletica vigente.

- 11.2 – DELIMITATORI DI SOSTA E TUTELA DEGLI ACCESSI –
- Quando un passo carrabile ricade su una strada dove la sosta è consentita, ma non risulta tracciata la relativa segnaletica orizzontale, su richiesta dell'interessato è possibile evidenziare l'accesso sulla carreggiata con opportuna segnaletica a terra che delimiti l'area soggetta a divieto. Tale delimitazione, da realizzare a cura e spese del richiedente, è costituita da apposite strisce a forma di "L" dello spessore di cm. 12 tracciate ai lati del passo carrabile con profondità pari all'area di sosta e di colore giallo.
- Per condizioni particolari, al fine di consentire la regolare fruizione del passo carrabile ai titolari, è possibile valutare soluzioni tali da garantire le manovre di ingresso e uscita dal passo carraio. Nel caso in cui la strada risulti troppo stretta, il titolare dell'accesso ha facoltà di richiedere un ampliamento del divieto di sosta sia in prossimità dell'accesso sia nel lato opposto dell'accesso utilizzando, eventualmente, la segnaletica orizzontale e in ogni caso, la soluzione adottata dovrà essere realizzata a cura e spese del richiedente. L'intervento così eseguito costituisce di fatto occupazione di suolo pubblico, pertanto l'Autorizzazione alla sua realizzazione sarà equiparata alla occupazione effettuata mediante passi carrabili e soggetta al canone di riferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale in materia.

Articolo 12

Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Articolo 13

Decadenza del titolo

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- l'inadempimento delle condizioni previste dal relativo atto di rilascio e dalle norme stabilite nel presente Regolamento;
- le previsioni contenute nell' art. 15, ove applicabili, del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*".

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente regolamento per la revoca.

Articolo 14

Revoca del titolo

Il titolo abilitativo di passo carrabile è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Terni, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

La revoca della licenza può aver luogo nei casi previsti dal presente regolamento e nei casi elencati all'art. 11 del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*".

Nell'eventualità che la strada su cui insiste il passo carrabile, passi da proprietà Comunale a proprietà di altro Ente, l'autorizzazione sarà revocata in quanto decade la competenza dell'Amministrazione Comunale al rilascio della licenza stessa.

Con il provvedimento di revoca della licenza sarà assegnato al titolare un congruo

termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero delle opere poste in essere per la realizzazione del passo carrabile e di ripristino della strada pubblica o di uso pubblico; decorso tale termine dette opere saranno eseguite d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da effettuarsi a norma della Legge 14/04/1910, n. 639.

Il provvedimento di revoca sarà notificato in via amministrativa.

Articolo 15 **Rinuncia all'autorizzazione**

Il titolare della licenza, può sempre rinunciare all'occupazione mediante comunicazione trasmessa al Comune di Terni utilizzando le medesime modalità ammesse per la presentazione di una nuova domanda.

Ad ogni modo la rinuncia all'autorizzazione dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è cessata l'occupazione di passo carrabile.

Ove la rinuncia non avvenga entro tale termine, il titolare è tenuto al pagamento dell'intero canone annuale. Il rimborso del canone eventualmente corrisposto, è limitato al solo periodo di mancata occupazione e fa fede la data dalla comunicazione della rinuncia e non l'eventuale termine presunto.

Articolo 16 **Diniego di autorizzazione**

L'autorizzazione ai passi carrai può essere negata quando in contrasto alle indicazioni del presente Regolamento e allorché comporti pregiudizio alla sicurezza pubblica e alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Articolo 17 **Ordinanze di ripristino**

Accertata una qualsiasi forma abusiva di passo carrabile, gli utenti saranno diffidati a regolarizzare, ove possibile, la licenza e le relative opere ad essa connessa, intraprendendo tutte le azioni di tutela previste per legge. A tal fine verrà assegnato un congruo termine, trascorso il quale sarà notificata l'ordinanza di ripristino e una contravvenzione ai sensi dell'art. 378, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, senza pregiudizio di ogni altra azione a salvaguardia dei diritti del Comune.

Articolo 18 **Sanzioni**

Chiunque violi le disposizioni stabilite dal "*Nuovo Codice della Strada*" e dal relativo "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", riguardante i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del "*Nuovo Codice della Strada*" e degli articoli Art. 41 e Art. 42 del "*Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione [...]*".

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento diverse da quelle già specificate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 19 **Esenzioni**

Qualora l'accesso alla strada o all'area pubblica o di uso pubblico, riguardi l'accesso a terreni privi di costruzioni infisse stabilmente al suolo, la licenza di passo carrabile è esente

dal pagamento di canone alcuno.

Sono inoltre esenti:

- le licenze rilasciate allo Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del residente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- i titoli abilitativi rilasciati destinate in uso esclusivo a soggetti portatori di handicap;
- Aree cimiteriali,

Tutti gli accessi che si aprono su strade o aree private non sono assoggettati all'autorizzazione di cui al precedente art. 2, tranne le strade vicinali di uso pubblico e le aree private ad uso pubblico all'interno e all'esterno dei centri abitati.

Articolo 20
Disposizioni transitorie finali
– Disciplina per la
regolarizzazione e per il
censimento degli accessi
esistenti – controlli e
sanzioni.

Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed ancora in corso di istruttoria, si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

Per tutto quello non riportato nel presente Regolamento, si rimanda al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”* e ss.mm.ii..

Nei casi particolari di acquisizione al patrimonio di strade private, ovvero di cessione al privato di aree pubbliche l'ufficio competente dovrà comunicare preventivamente ai singoli proprietari frontisti l'obbligo di regolarizzare gli eventuali passi carrabili interessati, secondo le modalità previste dal vigente regolamento. Ne consegue che nel primo caso l'accesso regolamentato all'imbocco della strada dovrà essere cessato a favore dei singoli passi carrai individuati sul fronte di ogni proprietà, mentre nel secondo caso i singoli proprietari dovranno cessare le rispettive autorizzazioni a beneficio di un'unica istanza da richiedere in corrispondenza dell'intersezione tra la strada diventata privata e l'area pubblica.

Nei casi in cui si procede alla realizzazione di interventi di manutenzione della rete stradale, compresa la segnaletica orizzontale, tutti gli accessi non dotati di titolo abilitativo dovranno essere inibiti all'uso mediante realizzazione di striscia di margine continua al fine di tutelare gli utenti delle strade ed evitare l'uso speciale delle strade senza titolo. In tal caso l'Ufficio competente trasmette comunicazione alla Polizia Locale per l'accertamento degli illeciti previsti dal titolo II del Codice della Strada. La comunicazione relativa all'occupazione senza titolo dovrà essere trasmessa anche all'Ufficio competente per la gestione del Canone Unico Patrimoniale o al concessionario del servizio di riscossione.

Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 234 co. 1 del Codice della Strada, ai fini degli adeguamenti e del censimento dei passi carrabili esistenti e degli accessi a raso esistenti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento vige il principio transitorio per consentire di procedere alla regolarizzazione, tanto più se trattasi di usi speciali mantenuti in esercizio da prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada. Nel periodo transitorio l'Ufficio competente procederà a pubblicare un avviso pubblico rivolto alla cittadinanza volto ad avviare il censimento e la regolarizzazione degli accessi. Trascorso tale periodo transitorio, tutti gli accessi

e le diramazioni in genere sia su strada urbana che extraurbana saranno considerate senza titolo e il Comando di Polizia Locale potrà procedere all'accertamento di sua competenza in applicazione delle norme del Titolo II del Codice della Strada, anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie da questo previste.

Per tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada e riferite a passi carrabili ancora in esercizio sarà possibile regolarizzarsi, presentando istanza. Restano validi i Titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 22 del Codice della strada nel periodo successivo all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada. Tutte le istanze di nuova autorizzazione/regolarizzazione e di modifica di passo carrabile presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed ancora in corso d'istruttoria, verranno ultimate nel rispetto delle norme e modalità previgenti. Per tutte le istanze di subentro e variazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, già autorizzate o ancora in corso di istruttoria, il Titolare ha facoltà in ogni momento di richiedere il rilascio della relativa Autorizzazione riportante i dati aggiornati, presentando la documentazione necessaria.

Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada. L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme, compresa la sua collocazione in modo diverso da quello prescritto, è punita ai sensi di quanto previsto dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione.

Rientrano in questa fattispecie anche i cartelli di passo carrabile rilasciati prima dell'entrata in vigore del Codice della Strada, in quanto non conformi ai sensi dell'art. 120 (figura II.78) del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. n. 495/1992. L'accertata violazione è punita in base all'art. 45 – comma 1 - del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).

In caso di realizzazione di nuovi accessi dalla data di comunicazione di fine lavori, l'ufficio competente ha 60 giorni di tempo per effettuare il sopralluogo e verificare la conformità dell'intervento rispetto a quanto autorizzato.

Qualora siano riscontrate delle irregolarità, l'Ufficio competente comunicherà all'interessato la procedura da eseguire per regolarizzare la posizione o richiederà di realizzare le opere come da progetto autorizzato. Nella comunicazione verrà assegnato il termine entro il quale provvedere a quanto richiesto; trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio trasmetterà il procedimento agli uffici/enti competenti per i provvedimenti e verifiche del caso.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi dell' art. 20 – comma 4 e art. 22 – commi 11 e 12, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, come ss.mm.ii. Sulla base degli stessi articoli sono punite le violazioni alle prescrizioni contenute nella autorizzazione di Accesso/Passo Carrabile.

Fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada, dalle norme di legge e da quelle previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00. Si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera di approvazione.

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0182841 del 29/10/2024 - Uscita

Impronta informatica: d29a248e35698cb41d44de5dcb4444da6b71f6c68e68a0b5097d2b8f9ec65be9

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con il presente regolamento,
comprese eventuali deroghe non applicate ai sensi dell'art. 234, co. 1 del Codice della Strada.